

N. R.G. 977/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in Materia di Impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. _____ Presidente
dott. _____ Giudice est.
dott. _____ Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 977/2017 promossa da:

C. _____ R. _____, con il patrocinio dell'avv. Q. _____ M. _____ I. _____ e dell'avv. C. _____
A. _____, elettivamente domiciliato presso il difensore

ATTORE

contro

R. _____ B. _____ e M. _____ G. _____, con il patrocinio dell'avv. G. _____
A. _____, dell'avv. F. _____ A. _____ e dell'avv. G. _____, elettivamente domiciliati
presso il difensore

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

1. Alla luce di quanto esposto in atti, accertare e dichiarare l'annullamento ai sensi dell'art. 1439 c.c. e/o di ogni altra disposizione per legge applicabile del contratto intercorso tra il Dott. C. _____ R. _____ ed i signori M. _____ G. _____ e R. _____ B. _____ avente ad oggetto la cessione da parte degli odierni convenuti di parte delle quote di G. _____ di loro spettanza come in atti meglio indicato e, per l'effetto, condannare gli odierni convenuti, se del caso in via tra di loro solidale e/o per quanto di rispettiva competenza, a restituire al Dott. C. _____ R. _____ un importo pari a € 110.000,00, o la diversa, maggiore o minore, somma, giudizialmente accertata, se del caso anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., oltre interessi dal dovuto al saldo nella misura in atto di citazione indicata.

2. Condannare, per quanto in atti esposto ed anche a voler prescindere dalla declaratoria di risoluzione e/o annullamento del contratto, gli odierni convenuti, se del caso in via tra di loro solidale e/o per quanto di rispettiva competenza, al risarcimento dei danni subiti dal Dott. C. _____ R. _____ quantificati in

FIRMATO DA: DEL FORO DI NATTALE EMMESSO DA: INNOVENTI FIRMA QUALIFICATA E SERIALI#: 304400 - FIRMATO DA: BUSATI ALESSIA EMMESSO DA: POSTE ITALIANE LU QUALIFIED CERTIFICATES CA SERIAL#: Z4P403 14201 19890



FIRMIATO DA: DEL FURTO RAFFAELE EMILIO DA: 304400 - FIRMIATO DA: BUSATI ALESSIA EMILIO DA: Poste Italiane EU Qualified Certificates SA Serial#: 240403 1401 19090

un importo pari a € 110.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma giudizialmente accertata, se del caso anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

Nel merito e in via subordinata

3. Per l'ipotesi in cui l'adito Giudice dovesse sussumere la fattispecie nell'ambito del dolo incidente di cui all'art. 1440 c.c., condannare gli odierni convenuti, se del caso in via tra di loro solidale e/o per quanto risultasse rispettiva competenza, a versare al Dott. C R un importo pari a € 110.000,00, o la diversa, maggiore o minore, somma giudizialmente accertata, se del caso anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., oltre interessi dal dovuto al saldo nella misura sempre in narrativa indicata.

Nel merito e in via ulteriormente subordinata

4. Per la denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte ai punti che precedono, accertato l'inadempimento dei convenuti alla cessione delle quote di loro pertinenza in G per quanto in atti esposto, dichiarare la risoluzione del contratto intercorso con l'attore per loro fatto e colpa e, per l'effetto, condannare gli odierni convenuti, se del caso in via tra di loro solidale e/o per quanto e di rispettiva competenza, a restituire al Dott. C R l'importo di € 110.000,00, o la diversa, maggiore o minore, somma giudizialmente accertata, se del caso anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., oltre interessi dal dovuto al saldo come in narrativa quantificati.

Nel merito e in via ulteriormente subordinata

5. Per la denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte ai punti che precedono e per la non creduta ipotesi in cui l'adito Tribunale ritenesse che le intese tra le parti siano rimaste a livello di mere trattative e non siano pertanto sfociate nella stipula di un contratto preliminare o definitivo di cessione quote, condannare gli odierni convenuti, se del caso in via tra di loro solidale e/o per quanto di rispettiva competenza, al risarcimento dei danni patiti dal Dott. C R quantificati in un importo pari a € 110.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma giudizialmente accertata, se del caso anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

Nel merito e in via ulteriormente subordinata

6. Per la denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande in precedenza svolte, accertata e dichiarata, per quanto esposto in atti, la responsabilità ex art. 2476, VI comma, L.F. cod. civ. e/o di ogni altra disposizione di legge applicabile in capo al sig. M G, nella sua qualità di amministratore di G s.r.l., condannare quest'ultimo a risarcire tutti i danni causati al Dott. C R per quanto in narrativa esposto, quantificati nell'importo di € 110.000,00, ovvero nella minor o maggior somma accertata in corso di causa, anche e se del caso in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dal dovuto al saldo.

Nel merito e in via di estremo subordine

7. Sempre per la denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande in precedenza svolte, condannare i sig.ri M G e R B a restituire al Dott. C R, a titolo di ripetizione di indebito e per quanto in atti esposto, gli importi versati direttamente sui loro conti personali, pari a € 4.500,00 per quanto concerne la posizione della sig.ra R B ed € 1.500,00 con riferimento a quella del sig. M G oltre interessi dal dovuto al saldo.

In via istruttoria

8. A parziale revoca e modifica dell'ordinanza resa in data 21 febbraio 2019, ammettere tutti i capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183, vi comma, c.p.c. n. 2 e segnatamente quelli di seguito nuovamente articolati:



2. Vero che il dott. R. ha versato ai sig.ri B. e G. nel tempo e come evincibile dalle contabili che si mostrano e sui conti correnti dagli stessi indicati le seguenti somme per l'acquisto delle quote di cui al capitolo n. 1 che precede:

- € 48.000,00 in data 14 ottobre 2014 (cfr. **doc. n. 3**);
- € 12.000,00 in data 14 ottobre 2014 (cfr. **doc. n. 4**);
- € 5.000,00 in data 28 novembre 2014 (cfr. **doc. n. 5**);
- € 15.000,00 in data 1 dicembre 2014 (cfr. **doc. n. 6**);
- € 4.500,00 in data 13 gennaio 2015 (cfr. **doc. n. 7**);
- € 1.500,00 in data 13 gennaio 2015 (cfr. **doc. n. 8**);
- € 14.000,00 sempre in data 13 gennaio 2015 (cfr. **doc. n. 9**);
- € 10.000,00 in data 3 marzo 2015 (cfr. **doc. n. 10**).

3. Vero che l'importo (regolarmente corrisposto) convenuto per la cessione delle quote di cui ai capitoli nn. 1 e 2 che precedono (€ 110.000,00) è stato determinato sulla scorta della situazione patrimoniale, del *business plan*, del piano industriale di G. s.r.l. così come rappresentati al dott. R. dai sig.ri B. e G., oltre che dei bilanci della medesima società (cfr. **doc. n. 12** e **doc.ti da n. 19 a n. 29** che si mostrano).

4. Vero che i venditori sig.ri B. e G. :

(i) da un lato, al fine di indurre il dott. R. ad effettuare i versamenti di cui al capitolo n. 2 che precede, hanno fatto pervenire al dott. R. un *business plan* di G. s.r.l. prospettante l'apertura di un secondo punto di ristorazione con una prospettiva di guadagno per la società (e di conseguente realizzazione di utili potenzialmente distribuibili ai soci) irrealizzabile vista la condizione di insolvenza in cui si trovava G. s.r.l. (**doc. n. 12** che si mostra);

(ii) d'altro lato, sempre al medesimo fine, hanno fatto pervenire al dott. R. delle situazioni patrimoniali periodiche e dei bilanci non rispondenti al vero e dissimulanti lo stato di insolvenza nel quale si trovava G. s.r.l. (**doc. n. 13** che si mostra, unitamente ai documenti **da n. 19 a n. 29**).

5. Vero che dal bilancio del 2013 di G. s.r.l. emerge che il capitale sociale sarebbe risultato interamente versato, mentre dall'esame della visura risultava versato per un importo pari a solo a € 11.250,00 (cfr. **doc. n. 13** che si mostra) e che nel bilancio del 2013 sono stati indicati dai sig.ri B. e G. tra i ricavi € 150.000,00 che in realtà rappresentano importi introitati dalla società a titolo di finanziamento soci e poi rinunciati dai convenuti e che risulta omessa la contabilizzazione di costi per circa € 45.000,00 (**doc.ti da n. 19 a n. 29** che si mostrano).

6. Vero che G., in persona dei suoi soci sig.ri B. e G. e del suo amministratore sig. M. G., ha, mediante gli artifici di cui al capitolo 5 che precede, occultato l'integrale perdita del capitale sociale, inducendo il dott. R. ad effettuare versamenti per acquistare quote sociali prive di qualsiasi valore, in quanto rappresentative del capitale perduto di una società ormai insolvente, successivamente dichiarata fallita dal Tribunale di Bergamo ad un corrispettivo pari ad € 110.000,00.

7. Vero che il dott. R. si è impegnato ad acquistare le quote di G. s.r.l dai sig.ri B. e G. così come indicato nel capitolo n. 1 che precede, solo sulla scorta di tutta una serie di dati richiesti ai convenuti (**doc.ti nn. 12 e 13** che si mostrano) al fine di poter valutare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società e delle prospettive di reddito che quest'ultimo ente era legittimo ipotizzare fosse effettivamente nelle condizioni di esprimere proseguendo nella propria attività tipica e che, in tale contesto, i sig.ri B. e G. hanno provveduto ad inviare e mettere comunque a disposizione del dott. R. un *business plan* irrealizzabile, oltre che delle situazioni patrimoniali e dei bilanci di G. s.r.l. rivelatisi successivamente radicalmente falsi (**doc.ti nn. 12 e 13** che si mostrano al teste, unitamente ai **documenti n. 19 a n. 29**).

Si indicano a testi sui capitoli di cui sopra (da n. 2 a n. 7) i seguenti soggetti:



- Dott. C S , con studio in
- Dott. M M , con studio in
- Dott. P R con studio in }

9. Ordinare al Curatore di G , Dott. P R / di produrre in giudizio:

- (i) lo stato passivo di G s.r.l.;
- (ii) la relazione ex art. 33 L.F. con omesse le parti segretate;
- (iii) le scritture contabili di G relativamente al periodo 2014 e 2015, disponendo all'esito la riconvocazione del Consulente Tecnico d'Ufficio anche al fine di integrare l'elaborato peritale come richiesto e per le motivazioni dedotte a verbale in data 21 febbraio 2019 da ritenersi quivi trascritte.

In ogni caso

10. Spese, diritti ed onorari di causa rifusi.

Per parte convenuta

In via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare, per i motivi e-sposti, la carenza di legittimazione passiva dei signori G M e B; R per le domande aventi ad oggetto la condanna al pagamento dell'importo di € 104.000,00 e per l'effetto rigettare le domande medesime;

Nel merito: rigettare, siccome infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti in atti, tutte le domande svolte nei confronti dei signori G M e B R dal Dott. C R ;

In via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie già svolte nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. e in particolare si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli:

1) *E' vero che il dott. ha predisposto il piano industriale di G S.r.l. per gli anni 2014/2016, come da doc. 12 di parte attrice che si rammostra (Teste:*

2) *E' vero che il piano industriale di cui al capitolo che precede indicava un fabbisogno della società, per quanto concerne gli investimenti, pari ad Euro 300.000 (Teste:*

3) *E' vero che il bilancio al 31 luglio 2014 della società G S.r.l., di cui al doc. 12 di parte attrice che si rammostra, indicava una perdita di esercizio in corso a detta data pari ad Euro 70.016,36 (Teste: dott.*

4) *E' vero nel mese di settembre del 2014 si teneva un incontro presso lo studio del dott. , alla presenza del sig. M G , del dott. C R . del dott. del dott. (Testi:*

5) *E' vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al cap. 4) che pre-cede, i soggetti partecipanti all'incontro discussero del bilancio al 31 dicem-bre 2013, del bilancio di verifica al 31 luglio 2014 e del piano industriale per gli anni 2014/2016 della società G S.r.l. (Testi:*

9) *E' vero che il dott. predisponava le bozze dei contratti di ces-sione della complessiva quota del 40% del capitale sociale di G S.r.l. di titolarità dei sig.ri G M) e B R al dott. C R di cui al doc. 16 di parte convenuta che si rammostra (Teste:*

10) *E' vero che le bozze dei contratti di cessione delle quote del capitale so-ciale di G S.r.l. di cui al cap. 7 che precede prevedevano il corrispettivo di Euro 1.500,00 per il 10% di titolarità del sig. G M e di Euro 4.500,00 per il 30% di titolarità della sig.ra B R (Teste:*

FIRMATO DA: DEL FORTI U RAFFAELE EMISSO DA: INNOVERI FIRMA QUALIFICATA 2 SERIAL#: 904400 - FIRMATO DA: BUSA I U ALESSIA EMISSO DA: POSTE ITALIANE LU QUALIFICATO SERIAL#: 240400 1401 19090



11) E' vero che il dott. C. R., nel periodo ottobre 2014 / gennaio 2015, si presentava in plurime occasioni presso l'esercizio commerciale "M. Z." di per verificarne l'andamento

Si chiede altresì ammettersi prova per interrogatorio formale dell'attore dott. C. R. sui capitoli di prova n. da 2 a 11 che precedono, nonché sui seguenti capitoli di prova:

12) E' vero che nel corso dell'estate 2014 il dott. C. R. manifestava l'interesse a sostenere lo sviluppo di G. S.r.l., negoziando con il sig. G. M. un progetto di rilancio della Società che comportava il sostegno finanziario del dott. Rota;

13) E' vero che il progetto di rilancio di cui al cap. 12 che precede prevedeva la vendita del 40% del capitale sociale di G. S.r.l. per il corrispettivo di Euro 4.500 per la quota del 30% di titolarità della sig.ra B. R. e di Euro 1.500 per la quota del 10% di titolarità del sig. G. M.;

14) E' vero che in data 16 settembre 2014 il dott. C. R. sottoponeva al dott. la documentazione ricevuta il precedente 14 agosto 2014 dal sig. G. M. costituita da piano industriale di G. S.r.l. e dal bilancio corredato da nota integrativa per l'anno 2013 della medesima società, come da doc. 12 di parte attrice che si rammostra;

18) E' vero che il bilancio dell'esercizio in corso di cui al cap. 17 che precede indicava una perdita dell'esercizio al 31 luglio 2014 pari ad Euro 70.016,36;

19) E' vero che a decorrere dal mese di ottobre del 2014, il dott. C. R., unitamente alle sue collaboratrici signore, predisponendo materiale promozionale sui prodotti offerti nel locale M. Z., come da doc. 5 di parte convenuta che si rammostra;

20) E' vero che a decorrere dal mese di ottobre del 2014 il dott. C. R., unitamente alle sue collaboratrici signore, assumeva la gestione della pagina Facebook del locale M. Z., come da doc. 6 di parte convenuta che si rammostra;

21) E' vero che nel mese di ottobre del 2014, il dott. C. R., unitamente alle sue collaboratrici signore, predisponendo una presentazione commerciale di M. Z., una newsletter giornaliera relativa al menù del locale, volantini pubblicitari e tessere fedeltà per la clientela, come da docc. 6, 10 e 28 di parte convenuta che si rammostrano;

22) E' vero che nel mese di ottobre del 2014, il dott. C. R., unitamente alle sue collaboratrici signore, ricercava nuovi fornitori per il locale M. Z., come da doc. 7 di parte convenuta che si rammostra;

23) E' vero che nel mese di ottobre 2014 il dott. C. R. effettuava analisi degli incassi mensili del locale e dei costi dei prodotti di diversi fornitori ed indicava al sig. G. presso quale fornitore procedere agli acquisti, come da docc. 8 e 9 di parte convenuta che si rammostrano;

24) E' vero che nel mese di ottobre 2014 il dott. C. R. realizzava un prospetto denominato "G. next" indicante la suddivisione delle attività da svolgersi tra il dott. R. e il sig. G. ed ulteriori analisi dei costi mensili, dei costi di preparazione, conteggi, stime costi, composizione insalata, composizione zuppa e menù, come da doc. 29 di parte convenuta che si rammostra;

25) E' vero che nel mese di novembre 2014 il dott. C. R., unitamente alla sua collaboratrice, predisponendo un documento denominato "resoconto" elencante le attività svolte e da svolgersi per la gestione del locale M. Z., come da doc. 25 di parte convenuta che si rammostra;

26) E' vero che nel mese di novembre 2014 il dott. C. R. predisponendo un'analisi degli incassi del locale M. Z. per il periodo 1/31.10.2014, come da doc. 26 di parte convenuta che si rammostra;



27) E' vero che nel mese di dicembre 2014 il dott. C. R. formulava al sig. G. indicazioni in merito alla gestione del personale dipendente del locale M. Z., come da doc. 13 di parte convenuta che si rammostra;

28) E' vero che nei mesi di dicembre 2014 e gennaio 2015 il dott. C. R. impartiva istruzioni al sig. G. in ordine alle attività da compiere nella gestione del locale, come da doc. 14 di parte convenuta che si rammostra;

29) E' vero che nel febbraio 2015 il dott. C. R. effettuava un'analisi del c.d. "food cost" di quattro ricette del locale M. Z., impartendo al sig. G. direttive in merito alla verifica degli ingredienti e alla composizione delle porzioni, come da docc. 19 e 27 di parte convenuta che si rammostrano;

30) E' vero che nel mese di febbraio 2015 il dott. C. R. chiedeva al dott. G. di trasferire la tenuta della contabilità della società G. S.r.l. presso lo Studio del dott. G., come da doc. 15 di parte convenuta che si rammostra;

31) E' vero che nel mese di febbraio 2015 il dott. C. R. rifiutò di addivenire alla stipulazione dei contratti di cessione delle quote pari al 40% del capitale sociale di G. S.r.l. con i signori G. M. e B. R.

In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, ivi incluso il rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.

IN FATTO E IN DIRITTO

L'odierno attore, premesso di aver concluso con i convenuti, soci di G. s.r.l., un preliminare di acquisto di quote della suddetta società pari complessivamente al 40% del capitale, corrispondendo la somma di euro 110.000,00 sui conti correnti indicati dai promissari venditori, allegato che tale trasferimento non si era mai perfezionato e che, in ogni caso, l'accordo era stato frutto di dolo in quanto concluso sulla base di bilanci falsi e di un business plan irrealizzabile, stante l'effettiva situazione patrimoniale della società, dichiarata fallita nel giugno del 2015, allegato che i convenuti, a fronte della sua richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione degli accordi, avevano replicato che le somme da egli corrisposte erano da considerare finanziamenti nei confronti di G. s.r.l., citava a giudizio gli odierni convenuti chiedendo, in via principale, l'annullamento del contratto preliminare e, in via graduata, la sua risoluzione per inadempimento e la dichiarazione di responsabilità precontrattuale dei convenuti con condanna al pagamento della somma di euro 110.000,00.

In via ulteriormente subordinata, allegato che, qualificando i versamenti come finanziamenti di terzi alla società, sussisterebbe la responsabilità del convenuto M. G., in qualità di amministratore della G. s.r.l., per averlo indotto a finanziare la società sottoponendo periodicamente allo stesso delle situazioni patrimoniali non rispondenti al vero, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni ex art. 2476 VI comma c.c.

In via di ulteriore subordine, chiedeva la condanna dei convenuti alla restituzione delle somme versate sui loro conti correnti, pari ad euro 4500,00, quanto a R. B. e ad euro 1.500,00, quanto a Mauro Gabelli.

Si costituivano i convenuti che allegavano che l'attore aveva manifestato il proprio interesse a sostenere lo sviluppo di G. s.r.l. e, dopo aver visionato con attenzione i documenti fornitigli dal sig. G. e averli posti all'esame del suo consulente, aveva effettuato finanziamenti alla G. s.r.l. per



euro 104.000,00, contestualmente ingerendosi nella gestione quotidiana di G s.r.l. con riguardo, tra l'altro, alla predisposizione di materiale promozionale, alla ricerca di nuovi fornitori, all'analisi degli incassi mensili e dei costi. Allegavano altresì che vi erano state trattative volte al trasferimento di parte delle quote di loro titolarità, pari al 40%, al prezzo complessivo di euro 6.000,00, che non si erano concretizzate.

Contestata quindi la conclusione del contratto preliminare allegato dall'attore, allegato che l'attore era ben a conoscenza della situazione patrimoniale della società G s.r.l. e allegato altresì che le trattative per il trasferimento delle quote non si erano concluse a causa del comportamento dell'attore, essendo in ogni caso il perimento del bene a suo carico, chiedevano il rigetto delle domande.

La causa, istruita mediante acquisizione di documenti, consulente tecnica e prova orale veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.

Le domande formulate da parte attrice ai punti da 1) a 5) delle conclusioni come sopra riportate, presupponendo la conclusione di un contratto preliminare di compravendita di quote societarie al prezzo di euro 110.000,00 o, comunque, l'instaurazione di trattative per la conclusione di un contratto preliminare di tale tenore, non possono trovare accoglimento.

Non è in contestazione che tra le parti vi siano state trattative aventi ad oggetto la cessione del 40% delle quote del capitale sociale di G s.r.l. dai convenuti all'attore, come non è in contestazione che l'attore abbia bonificato la somma complessiva di euro 6.000,00 sui conti correnti dei convenuti e la somma di euro 104.000,00 sul conto corrente della società G s.r.l.

In assenza di contratto scritto non è stata invece offerta la prova, il cui onere gravava sull'attore, che l'accordo o comunque le trattative per la cessione, avessero ad oggetto il prezzo di euro 110.000,00, come indicato dall'attore, invece che il prezzo di euro 6000,00, come indicato dai convenuti.

Nessuno dei testimoni escussi è stato in grado di ricordare il prezzo convenuto tra le parti per la cessione delle quote. L'unico testimone che ha riferito che le quote sarebbero state cedute al prezzo di circa 5.000,00 euro ha appreso la circostanza da parte convenuta sicché trattasi di dichiarazione priva di valore probatorio (cfr. deposizione del testimone [redacted] a verbale del 3 giugno 2019).

Né i documenti prodotti, per lo più scambi di comunicazioni e mail tra le parti e tra le parti e i professionisti di fiducia, provano la fondatezza delle allegazioni di parte attrice parendo invece confermare, quantomeno in via indiziaria, gli assunti di parte convenuta.

La circostanza che le trattative in merito al trasferimento delle quote avessero portato ad individuare il prezzo nel complessivo importo di euro 6.000,00, e non già di 110.000,00, come sostenuto dall'attore, emerge dal tenore della bozza inviata a M: G: dallo studio di [redacted], commercialista di fiducia dello stesso attore (cfr. doc. 16 del fascicolo di parte convenuta e deposizione del teste [redacted]).

[redacted] che, pur non ricordando gli importi della trattativa, ha riconosciuto il doc. 16 come quello inviato dal suo studio).

In tale bozza il prezzo di acquisto delle quote è infatti indicato in euro 6.000,00, di cui 1.500,00 con riguardo alla cessione da M: G: e 4.500,00 con riguardo alla cessione da R: B: ..

Nonostante il dr. [redacted] e il suo collaboratore il dr. [redacted], sentiti come testimoni, non siano stati in grado di ricordare l'importo di cui si era parlato quale prezzo della cessione, la bozza di cui sopra risulta spedita in allegato ad una mail del seguente tenore "*come da accordi intercorsi in allegato le inoltre le bozze degli atti e del patto parasociale*" ed è ben strano che il commercialista di fiducia dell'attore possa aver dato disposizioni per la redazione di una bozza di cessione ad un prezzo non discusso con il proprio cliente.



La stessa documentazione prodotta da parte attrice evidenzia quanto sopra se si considera che in data 9 gennaio 2015 il convenuto M. G. ha trasmesso all'attore una mail con indicati i pagamenti ancora da eseguire come segue: "1.500 a M. G. che passa dal 25 al 15% e 4.500 a R. B., che passa dal 75 al 45%". Viene poi indicato "14000 ancora a G. sovrapprezzo quote" (cfr. doc. 11 allegato da parte attrice).

In data 13 gennaio 2015 venivano effettuati i bonifici per il complessivo importo di euro 20.000,00 come allegato dalla stesso ricorrente.

A prescindere dall'improprietà dell'uso del termine "sovrapprezzo" è evidente che nell'intenzione delle parti il versamento dei fondi a favore di G. s.r.l. doveva intendersi come un finanziamento del futuro socio, presumibilmente per parificare il finanziamento soci di euro 150.000,00 già eseguito dai convenuti e rinunciato nell'annualità precedente, come si vedrà infra.

Anche il doc. 12 in cui il convenuto G., amministratore di G. s.r.l., illustra all'attore l'utilizzo dei "100K" parrebbe far riferimento all'utilizzo del denaro oggetto del finanziamento (cfr. mail 27 settembre 2014 del doc. 12 di parte attrice).

Per contro non si vede il motivo per il quale i convenuti, che avrebbero avuto tutto il diritto di trattenere l'importo di euro 110.000,00 (se pattuito per la cessione delle loro quote), avrebbero dovuto versare l'importo di euro 104.000,00 alla società nell'imminenza dell'ingresso di un ulteriore socio al 40% e l'anno dopo aver rinunciato un finanziamento soci per l'importo di euro 150.000,00.

Anche la domanda formulata ex art. 2476 VI comma cod. civ. nei confronti del solo convenuto M. G. non può trovare accoglimento.

L'attore, in via subordinata, ha imputato all'amministratore di averlo indotto a finanziare G. s.r.l. occultando lo stato di insolvenza della società e sottoponendogli un business plan manifestamente irrealizzabile e bilanci oggettivamente falsi.

Le censure al bilancio 2013, ultimo bilancio approvato prima del versamento delle somme oggetto di finanziamento, concernono: la falsa indicazione dell'integrale versamento del capitale; l'indicazione, tra i ricavi, di euro 150.000,00 che in realtà rappresentavano importi a titolo di finanziamento soci rinunciati dai convenuti e l'omessa contabilizzazione di costi per euro 45.000,00.

Delle tre contestazioni fatte dall'attore la prima (mancato versamento integrale del capitale) è infondata (frutto di mancato aggiornamento nella camera di commercio) e la terza (mancata contabilizzazione di costi) non è stata provata.

Sotto tale aspetto il CTU ha cercato di verificare da dove derivi la censura visionando un elenco di costi (allegato al doc. 28 di parte attrice) relativi a spese presumibilmente di competenza dell'anno 2013.

Il CTU ha però rilevato che non è possibile sapere se tali costi siano stati effettivamente imputati al 2013, essendo la documentazione allegata insufficiente e lacunosa, né ai fini dell'integrazione del materiale probatorio, può trovare accoglimento l'istanza istruttoria di esibizione della contabilità che, come reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, ha riguardo alle annualità 2014 e 2015 mentre il bilancio è relativo al 2013.

La censura relativa all'errata contabilizzazione della rinuncia al finanziamento soci è stata confermata dal CTU.

Il CTU ha infatti precisato che, in forza del principio contabile OIC 28, tale rinuncia, se priva di finalità commerciali (e non vi è prova che nel caso in esame tali finalità fossero sussistenti né alcuna allegazione in tal senso è stata effettuata dal convenuto) sotto l'aspetto contabile non poteva transitare nel conto economico ma doveva essere rappresentata unicamente sotto l'aspetto patrimoniale.

Come precisato dal CTU la corretta contabilizzazione avrebbe evidenziato una perdita di circa 148.000,00 euro con conseguente necessità di coprire tale perdita con la riserva di patrimonio



contabilizzata con la rinuncia.

Premesso che la versione dell'agosto del 2014 del principio contabile OIC 28 non ha innovato ma solo esplicitato il trattamento in bilancio della rinuncia dei soci al finanziamento¹, il CTP di parte convenuta ha rilevato che la corretta imputazione non avrebbe avuto rilevanza sul patrimonio netto, potendo essere la perdita coperta con la riserva di patrimonio contabilizzata a seguito della rinuncia.

Se ciò è sostanzialmente condiviso anche dal CTU, è comunque evidente che il bilancio del 2013, così redatto, fornisce una visione non veritiera dell'andamento della gestione caratteristica.

Ciò posto vi è comunque da verificare se le erronee informazioni contenute nel bilancio del 2013 abbiano avuto rilevanza causale nel finanziamento della società G s.r.l. da parte dell'attore.

A tale domanda, cui può risponderci solo in via indiziaria, deve essere data risposta negativa.

Il documento 12 del fascicolo di parte convenuta contiene, tra gli altri, il "bilancino" al 31 luglio 2014 in allegato ad una comunicazione e mail datata 27 settembre 2014 inviata da G s.r.l. all'attore.

Tale documento evidenzia una perdita di esercizio di oltre 70.000,00 al 31 luglio 2014.

Né ha rilievo che il CTU abbia riquilibrato tale "bilancino" evidenziando una perdita di "soli" 50.000,00 euro o che il CTP di parte convenuta ritenga che una corretta rettifica delle risultanze contabili portino la perdita risultante dal bilancino ad euro 36.000,00 circa.

Mai l'attore ha allegato di aver valutato il bilancino come errato in eccesso nell'indicazione della perdita.

Se a ciò si aggiunge che l'attore era ben a conoscenza dell'effettivo volume d'affari dell'attività gestita da G s.r.l. tanto da aver analizzato (nel mese di ottobre del 2014) gli incassi mensili dei locali e di aver preso contatti presso alcuni fornitori (cfr. doc. 8 e 9 di parte convenuta) è evidente come l'attore fosse ben a conoscenza del pessimo andamento economico della società, pur continuando a finanziarla con plurimi versamenti dall'ottobre 2014 al marzo 2015. A ben vedere l'ultimo versamento, effettuato in data 3 marzo 2015, è addirittura successivo il ricevimento della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2014 dalla quale emergeva una perdita di oltre 180.000,00 euro (cfr. doc. 24 della difesa di parte attrice costituito da una comunicazione e mail del 26 febbraio 2015 con, in allegato, la situazione patrimoniale di G s.r.l. al 31 dicembre 2014).

Inoltre il testimone [redatto], già commercialista di G s.r.l., ha confermato che nel settembre del 2014 vi fu un incontro presso lo studio del commercialista dell'attore. A tale incontro avevano presenziato, oltre al testimone, l'attore, il convenuto, il dr. [redatto], commercialista dell'attore e un suo collaboratore. In quel contesto, come intuibile, si era parlato anche delle difficoltà economiche di G s.r.l. Precisa il testimone che *"si parlò delle difficoltà economiche di G s.r.l. della necessità di avere un socio finanziatore. ADR si parlò della perdita economica della società. In quel contesto avevamo i bilanci chiusi al 31.12.2013 e un bilancio al luglio 2014, almeno credo. ADR venne ribadita la difficoltà economica in cui si trovava la società da parte del dott. [redatto] il quale suggerì al suo cliente un approfondimento contabile amministrativo perché la prima osservazione dei dati forniti non consigliava l'acquisto.*

D si è parlato in particolare di qualche posta specifica del bilancio? R. Ci siamo concentrati in particolare sui ricavi. Era emerso che i ricavi di natura operativa non erano sufficienti a garantire il pareggio.

¹ Lo stesso CTP di parte convenuta così si esprime "il principio contabile OIC 28 sostiene in modo più incisivo che la rinuncia dei crediti verso soci debba essere trattata contabilmente quale posta del patrimonio netto dalla versione dell'agosto 2014..." non affermando quindi che tale trattamento sia stato previsto solo in conformità al principio OIC 28 nella versione del 2014.



D. Si era parlato della copertura del capitale sociale? R. credo di sì. Se ne parlò come adempimento di natura amministrativa e non sostanziale. Ricordo infatti che poi si è accertato che era un mero inadempimento da parte nostra in quanto il capitale era stato interamente versato ma non era stato trascritto in camera di commercio.”.

E' pur vero che il testimone [redacted], pur avendo confermato la circostanza dell'incontro del settembre 2014, ha negato di aver dato parere negativo all'acquisto delle quote sostenendo che, in quella data, non aveva elementi per formulare pareri, vi è però da rilevare che il ricordo di questo testimone non pare particolarmente attendibile anche solo considerando che non ricorda il prezzo pattuito per la cessione di quote e non è stato in grado di dire di che cosa si sia parlato in occasione di quell'incontro, in un primo momento sostenendo che si era evidenziata la non totale copertura del capitale sociale e in un secondo momento dichiarando di aver rilevato tale situazione solo nel 2015.

Da quanto sopra si evince che l'attore, già alla data del primo finanziamento – ottobre 2014 –, era certamente a conoscenza del pessimo andamento economico della società G [redacted] s.r.l. ed essendosi limitato ad allegare di aver finanziato la società solo a fronte delle risultanze del bilancio del 2013 e di un business plan irrealizzabile, non ha in alcun modo precisato le motivazioni per le quali avrebbe ritenuto irrilevante il “bilancino” del 31 luglio 2014 procedendo comunque al finanziamento sulla base di documentazione che, se anche fosse stata corretta all'epoca della redazione, era certamente superata dalle successive risultanze contabili.

La domanda di ripetizione delle somme di euro 4.500,00 quanto a R [redacted] B [redacted] i e di 1.500,00 quanto a G [redacted] M [redacted] merita accoglimento.

E' pacifico che tali importi sono stati corrisposti a titolo di corrispettivo per la cessione delle quote e gli stessi convenuti hanno allegato che le trattative per la cessione delle quote non hanno portato alla conclusione di alcun contratto, pur opponendosi alla domanda di ripetizione allegando che le trattative non si sarebbero concluse per fatto dell'attore e che su questi graverebbe il rischio della perdita del bene oggetto delle trattative di cessione.

Tali argomentazioni non sono condivisibili.

La mancata conclusione dell'accordo rende privi di causa i trasferimenti patrimoniali di cui sopra. L'eventuale responsabilità dell'attore per la mancata conclusione della trattativa potrebbe essere rilevante ex art. 1337 cod. civ. ma nessuna domanda riconvenzionale è stata svolta dai convenuti sotto tale profilo.

In considerazione di quanto sopra la convenuta R [redacted] B [redacted] sarà tenuta a corrispondere all'attore la somma di euro 4.500,00 mentre M [redacted] G [redacted] dovrà corrispondere la somma di euro 1.500,00. Sugli importi di cui sopra decorrono gli interessi dalla data della domanda. Come noto, infatti “*in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'“accipiens”, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul “solvens”, che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la mala fede dell'“accipiens” all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla.*” (cfr. C. Cass. 23543/2016) e l'attore non ha provato la mala fede dei convenuti nel senso sopra richiesto.



Quanto sopra evidenzia l'eshaustività delle prove assunte, dovendosi confermare il rigetto degli ordini di esibizione e della capitolazione non già ammessa e la cui richiesta è stata riformulata in sede di precisazione delle conclusioni senza specifica indicazione della rilevanza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'importo liquidato in questa sede, vengono liquidate in euro 4.835,00 per compenso, oltre rimborso forfetario e accessori di legge e contributo unificato (da rimborsare nei limiti del dovuto per un procedimento del valore di euro 6.000,00).

Considerando che le risultanze della CTU hanno dato conto dell'erroneità del bilancio, chiuso al 31 dicembre 2013, le spese di CTU devono essere sostenute da attore e convenuto M G per metà ciascuno.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:

condanna R: B. a corrispondere all'attore, per la causale di cui in premessa, la somma di euro 4.500,00 oltre interessi dalla domanda;

condanna M G a corrispondere all'attore, per la causale di cui in premessa, la somma di euro 1.500,00 oltre interessi dalla domanda;

rigetta le ulteriori domande di parte attrice;

condanna i convenuti a tenere indenne l'attore delle spese legali liquidate in euro 4.835,00 per compenso, oltre rimborso forfetario e accessori di legge e contributo unificato (da rimborsare nei limiti del dovuto per un procedimento del valore di euro 6.000,00);

pone le spese di CTU in parti uguali a carico di attore e convenuto M: G .

Brescia, 27 gennaio 2020

Il Giudice est.

Il Presidente

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209

